



COMUNE DI PONTE BUGGIANESE

PROVINCIA DI PISTOIA

Madaglia d'Onore al Merito Civile

Sede istituzionale: 1, piazza del Santuario, 51015 Ponte Buggianese (PT)
Sede settore tecnico e SUAP: 78, via Matteotti, 51019 Ponte Buggianese (PT)

Area 3 servizi tecnici

Responsabile: Dott. Arch. Lorenzo Lenzi



ATTO S.U.A.P. n. 1 del 01.02.2021

Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 156/2006 e s.m.i. per l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti soc. IRMEL Srl. (pratica SUAP 2018/91) (pratica SUAP 2020/23)

Il responsabile dell'area 3 servizi tecnici

Premesso che:

La soc. IRMEL con sede legale a Ponte Buggianese (PT) via Camporcioni est 16 (e sede dell'impianto a Ponte Buggianese (PT) via del Porrione 155) P. IVA 01484920474 nella persona del legale rappresentante sig. Francesco Becattini, nato a Rieti il 07.10.1954 è dotata di Autorizzazione Unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti all'art. 208 del D.Lgs 156/2006 e s.m.i., rilasciata dal Comune di Ponte Buggianese con atto SUAP n. 4 del 16.10.2017 basata sull'atto predisposto dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 14015 del 29.09.2017

Dato atto che:

la soc. IRMEL, per tramite del procuratore tecnico incaricato Caniparoli Alessandro, con istanza acquisita agli atti del Comune con prot 13893 del 30.10.2018 (pratica SUAP 2018/91 id BCTFNC54R07H282G-29-02018-1710, codice regionale 38.21.09), ha richiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed adeguamento autorizzazione al recupero rifiuti di conglomerato bituminoso ai sensi DM 69/2018, in modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale SUA² n. 4 del 16.10.2017 appena citata con recepimento delle prescrizioni e delle raccomandazioni contenute nel decreto dirigenziale Regione Toscana n. 14015 del 29.09.2017 di esclusione dalla procedura di VAS, con la nuova autorizzazione unica si prevede di approvare l'aggiornamento della procedura gestionale e di controllo dell'attività di recupero dei rifiuti identificati con il EER 17.03.02, in adeguamento al DM n. 69 del 28/03/2018 "Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) del conglomerato bituminoso - Attuazione art. 184-er, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.", della Società I.R.M.E.L. srl (partita iva 01434920474) per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti sito in via del Porrione, 155 - Loc. Albinatico, Ponte Buggianese (PT);

di subordinare l'aggiornamento di cui sopra al rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che:

la soc. IRMEL, per tramite del procuratore tecnico incaricato Caniparoli Alessandro, con istanza acquisita agli atti del Comune con prot 3510 del 27.03.2020 (pratica SUAP 2020/23 id BCTFNC54R07H282G-26032020-1159, codice regionale 38.21.09), ha richiesto il rilascio

l'AutORIZZAZIONE Unica all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed adeguamento autorizzazione al recupero rifiuti di conglomerato bituminoso ai sensi DM 69/2018, in modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale SUAP n. 4 del 16.10.2017 appena citata con recepimento delle prescrizioni e delle raccomandazioni contenute nel decreto dirigenziale Regione Toscana n. 14015 del 29.09.2017 di esclusione dalla procedura di VAS,

con la nuova autorizzazione unica si prevede di approvare l'aggiornamento della procedura gestionale e di controllo dell'attività di recupero dei rifiuti identificati con il EER 17.05.04 e EER 19.12.09 mediante l'operazione R5, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto End of waste, ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi, della Società I.R.M.E.L. srl (partita iva 01434920474) per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti sito in via del Porrione, 155 - Loc. Albinatico, Ponte Buggianese (PT);

di subordinare l'aggiornamento di cui sopra al rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ricordato che:

il rilascio della presente autorizzazione unica alla soc. IRMEL per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e adeguamento al DM n. 69/2018 aggiornata ad ogni effetto, la precedente Autorizzazione Unica Ambientale SUAP rilasciata alla soc. IRMEL, ai sensi del D.Lgs 152/2006, dal Comune di Ponte Buggianese con atto SUAP n. 4 del 16.10.2017 e tutti gli atti correlati e presupposti,

Dato atto che:

- il SUAP, ai sensi del DGR 1227/2015 e s.m.i. ed ai sensi del DPR 160/2010 ne s.m.i. provvede ad inviare la presente autorizzazione unica sottoscritta digitalmente, contestualmente tramite PEC:
 - alla soc. IRMEL, per tramite del procuratore tecnico incaricato Caniparoli Alessandro,
 - al settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana,
 - all'Azienda USL Toscana Centro, servizio di igiene pubblica,
 - all'ARPAT dipartimento provinciale di Pistoia, ai fini dei successivi controlli,
 - all'ARPAT catasto dei rifiuti regionale ai fini del mantenimento della banca dati regionale,
 - all'ISPR.

Visti:

- il DPR n. 447/1998 e s.m.i. in materia di Sportello Unico,
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
- il D.Lgs 156/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art. 208,
- il DPR 160/2010 e s.m.i.,
- la LR 10/2010 e s.m.i.,
- la LR 61/2014,
- la LR 22/2015 e s.m.i.,
- la DGR 1227/2015
- il decreto del Sindaco del Comune di Ponte Buggianese n. 22 del 31.12.2020 di affidamento dell'incarico di direzione dell'area 3 Servizi Tecnici all'arch. Lorenzo Lenzi;

VERIFICATO CHE:

- il responsabile dell'area 3 servizi tecnici, arch. Lorenzo Lenzi, sottoscrittore del presente atto, non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziate, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. nei confronti dei destinatari del presente atto.
- il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 ed 8 della citata L. 241/1990 e s.m.i. è lo stesso responsabile dell'area 3 servizi tecnici, arch. Lorenzo Lenzi;

RILASCIATA

alla soc. IRMEL con sede legale a Ponte Buggianese (PT) via Camporioni est 16 e sede dell'impianto a Ponte Buggianese (PT) via del Porrione 155 P. IVA 01484920474 nella persona del legale rappresentante sig. Francesco Becattini, nato a Rieti il 07/10/1954,

Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 156/2006 e s.m.i.

la quale aggiorna, ad ogni effetto, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione Atto SUAP n. 4 del 16.10.2017

E SPECIFICA CHE:

l'atto predisposto dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 14546 del 05.09.2019, "Soc. IRMEL Srl. Aggiornamento della procedura gestionale e di controllo dell'attività di recupero dei rifiuti in adeguamento al D.M. n. 69 del 28/03/2018 per l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti sito in via del Porrione, 155 - Loc. Albinatico, ponte Buggianese (PT)", viene allegato alla presente autorizzazione unica a farne parte integrante e sostanziale sotto forma di allegato 1 con l'obbligo di osservare tutte le condizioni e le prescrizioni in esso contenute, l'atto predisposto dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 21112 del 22.12.2020, "D.Lgs. 152/06 e smi - LR 25/98 e smi. IRMEL Srl. Modifica Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi per l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti sito in via del Porrione, 155 - Loc. Albinatico, ponte Buggianese (PT)", viene allegato alla presente autorizzazione unica a farne parte integrante e sostanziale sotto forma di allegato 2 con l'obbligo di osservare tutte le condizioni e le prescrizioni in esso contenute,

la presente autorizzazione unica non influisce sulla durata dei dieci anni dalla data del rilascio da parte del SUAP della precedente autorizzazione n. 4 del 16.10.2017. Non sostituisce eventuali altri titoli necessari all'esercizio dell'attività svolta, previsti dalla normativa vigente ma non ricompresi nella procedura di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

la presente autorizzazione unica, firmata digitalmente, viene contestualmente trasmessa e notificata per via telematica alla soc. IRMEL, per tramite del procuratore tecnico incaricato Caniparoli Alessandro, al settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana, all'Azienda USL Toscana Centro, servizio di igiene pubblica, all'ARPAT dipartimento provinciale di Pistoia, ai fini dei successivi controlli, all'ARPAT catasto dei rifiuti regionale ai fini del mantenimento della banca dati regionale, all'ISPR.

Il responsabile dell'area 3 servizi tecnici
Arch. Lorenzo Lenzi
Firmato digitalmente

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui alla legge 675/1996 e s.m.i. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/1999 e s.m.i. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/1996 presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: GALLORI FRANCO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14144 del 28-08-2019

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14546 - Data adozione: 05/09/2019

Oggetto: Società IRMEL Srl. Aggiornamento della procedura gestionale e di controllo dell'attività di recupero dei rifiuti in adeguamento al D.M. n. 69 del 28/03/2018 per l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti sito in Via del Porrione, 155 - Loc. Albinatico, Ponte Buggianese (PT), autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi rilasciato con Decreto Dirigenziale n.14015 del 29.09.2017.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/09/2019

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da GALLORI
FRANCO
Data: 05/09/2019 20:10:57 CEST
Motivo: firma dirigente



Numero interno di proposta: 2019AD016023

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di cui rispettivamente alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e alla Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 e s.m.i. *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;

VISTO il Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare l'art. 208 che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

VISTA la Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e s.m.i. *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”* nonché la L.R. n. 89 del 1 dicembre 1998 *“Norme in materia di inquinamento acustico”* ed il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 *“Semplificazione della documentazione di impatto acustico”*;

VISTA la L.R. n. 25 del 18.5.98 e s.m.i. *“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”*;

VISTO il D.P.R.G n. 14/R del 24.2.2004 *“Regolamento regionale d'attuazione ai sensi della lettera e) c. 1 dell'art. 5 L. R. 25/98 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche”*, così come sostituito dal DPGR n. 13/R del 29.03.2017;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 12 febbraio 2010 e smi *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS, di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”*;

VISTO il DPR n. 160/10 e smi *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”*;

RICHIAMATA la legge 56/2014 e s.m.i. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 e s.m.i. recante *“Riordino delle funzioni provinciali attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”*;

VISTA la D.G.R.T. n. 1227 del 15/12/2015 e s.m.i. *“Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”*;

VISTA la D.G.R.T n. 743 del 8/08/2012 e s.m.i. *“Art. 19, comma 2bis della L.R. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni: approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti”*;

VISTA la D.G.R.T. n. 1437 del 19/12/2017 *“Determinazione degli oneri istruttori e delle tariffe dovuti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c della L.R. 25/1998, in attuazione dell'art. 20 novies della L.R. 25/1998”*;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 14015 del 29/09/2017 con cui è stata rilasciata alla Società I.R.M.E.L. Srl, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 per l'esercizio dell'impianto

di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti sito in Via del Porrione, 155 – Loc. Albinatico, Ponte Buggianese (PT);

VISTA l'istanza della Società I.R.M.E.L. Srl, depositata presso il SUAP del Comune di Ponte Buggianese (PT), di cui alla nota prot. AOOGR/504632 del 05/11/2018, con la quale ha presentato domanda di modifica, ai sensi dell'art. 208 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'autorizzazione unica di cui sopra;

PRESO ATTO che la modifica consiste nell'aggiornamento della procedura gestionale e di controllo dell'attività di recupero dei rifiuti identificati con il CER 17.03.02 in adeguamento al D.M. n. 69 del 28/03/2018 “Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*) del conglomerato bituminoso – Attuazione art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.”;

VISTA la nota prot. AOOGR/96474 del 28/02/2019 con cui la documentazione inoltrata dalla ditta è stata trasmessa al Dipartimento ARPAT di Pistoia richiedendo al contempo un parere tecnico in merito;

VISTO il parere del Dipartimento ARPAT di Pistoia, in atti regionali prot. n. AOOGR/131485 del 25/03/2019;

VISTA la nota prot. AOOGR/199145 del 15/05/2019 con la quale, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i., è stato comunicato alla società l'avvio del procedimento per l'adeguamento ai sensi del D.M. 69/2018 dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; e contestualmente sono stati richiesti elementi integrativi;

VISTA la successiva nota prot. AOOGR/278424 del 16/07/2019 con cui è stato sollecitato l'invio della documentazione integrativa necessaria per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota prot. AOOGR/297903 del 31/07/2019 e AOOGR/314132 del 13/08/2019 (quest'ultima pervenuta tramite Suap) 17/06/2019 con la quale la Società I.R.M.E.L. Srl ha trasmesso quanto richiesto;

RITENUTO che allo stato attuale sussistano le condizioni per approvare, ai sensi dell'art. 208 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'aggiornamento della autorizzazione rilasciata alla Società I.R.M.E.L. Srl ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti sito in Via del Porrione, 155 – Loc. Albinatico, Ponte Buggianese (PT);

PRESO ATTO che non risulta necessario presentare adeguamento della polizza fideiussoria in essere;

PRESO ATTO che non è necessario che la ditta versi gli oneri istruttori di cui alla DGRT n. 1437 del 19/12/2017;

DATO ATTO che il Settore Responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana;

CONSIDERATO il decreto RT n. 14144 del 28 agosto 2019 che attribuisce la responsabilità a scavalco del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti al Dott. Ing. Franco Gallori e che pertanto a decorrere dal 02 settembre 2019 la Responsabilità del Procedimento è assegnata allo stesso Dirigente del Settore Dott. Ing. Franco Gallori;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla Legge 6 Novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che la presente proposta di decreto è stata visionata dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa Autorizzazioni Rifiuti - Presidio Zonale Distretto Nord;

DECRETA

1. di approvare l'aggiornamento della procedura gestionale e di controllo dell'attività di recupero dei rifiuti identificati con il CER 17.03.02, in adeguamento al D.M. n. 69 del 28/03/2018 "Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*) del conglomerato bituminoso – Attuazione art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.", della Società I.R.M.E.L. Srl (partita iva 01434920474) per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti sito in Via del Porrione, 155 – Loc. Albinatico, Ponte Buggianese (PT);
2. di subordinare l'aggiornamento di cui al punto 1) al rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. che il presente atto sia conservato presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo;
4. di confermare, per quanto non modificato dal presente provvedimento, tutte le prescrizioni e la validità dell'autorizzazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 14015 del 29/09/2017
5. di dare atto che restano salvi i diritti dei terzi e che la presente autorizzazione non esonera il gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti o atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto e non sostituiti dalla presente autorizzazione, in particolare in materia di competenza dei vigili del fuoco e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Suap del Comune di Ponte Buggianese (PT) al fine dell'espletamento delle proprie competenze per:
 - la trasmissione, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R.T. 1227/2015 e smi, alla società I.R.M.E.L. Srl, comunicando la data di avvenuta notifica al Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti, Ufficio territoriale RT Lucca 2, del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana;
 - l'invio, per gli altri adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10 al Comune di Ponte Buggianese, al Servizio Igiene Pubblica del Territorio dell'Azienda Usl Toscana Centro, all'A.R.P.A.T. - Dipartimento Provinciale di Pistoia, ai fini dei successivi controlli, all'A.R.P.A.T. – Catasto dei rifiuti regionale, via Porpora 22, Firenze ai fini del mantenimento della banca dati regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

Allegato 1 tecnico

3ebc2940d4b78d16e298ac5f4a5da48638a7029ccd928d1c95dc39939ad0a541

CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da MARMUGI ENRICO

Data: 06/09/2019 11:26:21 CEST

Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione



Allegato A

Società I.R.M.E.L S.r.l. – Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti sito in Via del Porrione, 155 – Loc. Albinatico, Ponte Buggianese (PT). Modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs n. 152/2006.

La Ditta ha presentato istanza di aggiornamento, in adeguamento al D.M. n. 69 del 28/03/2018 “Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*) del conglomerato bituminoso – Attuazione art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.”, allegando descrizione della procedura gestionale e di controllo dell'attività di recupero dei rifiuti identificati con il CER 17.03.02.

Per quanto non in contrasto con il presente atto restano vigenti le prescrizioni di cui all'autorizzazione ex art. 208 D.Lgs 152/06 rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 14015 del 29/09/2017.

Si riporta di seguito la procedura da seguire per la fine rifiuto del conglomerato bituminoso, per quanto non espressamente richiamato dovrà essere fatto riferimento al D.M. n.69/2018.

CONTROLLI IN INGRESSO SUI RIFIUTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

DEFINIZIONE E ORIGINE DEL RIFIUTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del DM 69/2018, i rifiuti di conglomerato bituminoso conferiti in impianto sono costituiti dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente:

- 1) da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso;
- 2) dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso;

Pertanto è accettato in ingresso all'impianto ed è recuperato rifiuto di conglomerato bituminoso sia nella forma di “fresato d'asfalto” sia nella forma di “croste d'asfalto/pezzame d'asfalto”.

CONTROLLI DOCUMENTALI, VISIVI E QUANTITATIVI IN INGRESSO

Le procedure di conferimento e accettazione dei rifiuti di conglomerato bituminoso sono volte alla verifica della compatibilità dei rifiuti in ingresso con gli atti autorizzativi e con i processi di trattamento.

L'accettazione dei suddetti materiali in impianto in linea generale è subordinata alle seguenti condizioni, che l'addetto deve verificare:

Controlli documentali

- ✓ verifica dell'autorizzazione al trasporto del conferitore (iscrizione Albo Gestori Ambientali);
- ✓ accertamento del codice CER identificativo del rifiuto;
- ✓ presenza del formulario d'identificazione, previsto dall'art. 190 del D.lg. N. 152 del 03 aprile 2006;
- ✓ presenza della scheda di caratterizzazione del rifiuto a firma del Produttore/Detentore e di eventuale certificazione analitica attestante la non pericolosità del rifiuto ove necessaria.

Controlli visivi

In fase di accettazione, ai sensi dell'All. 1 parte B p.to B1 del DM 69/2018, l'addetto all'accettazione effettua un controllo visivo che investe tutte le parti del lotto al fine di:

- ✓ Verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso.
- ✓ Verificare la corrispondenza tra le caratteristiche fisiche del rifiuto e sua identificazione con il CER assegnato.
- ✓ Verificare la trattabilità del rifiuto presso l'impianto in funzione delle sue caratteristiche merceologiche.

Una volta consegnata la documentazione di corredo e controllata l'accettabilità dei rifiuti, anche tramite esame visivo, essi sono sottoposti a verifica del peso tramite apposita pesa installata sul piazzale. L'addetto guida poi il trasportatore verso l'area di conferimento, dove il carico viene scaricato per essere sottoposto alle attività di messa in riserva e recupero previste in impianto.

Contestualmente nel locale ufficio, dove sono conservate anche le autorizzazioni all'esercizio e tutti i documenti della contabilità rifiuti (registro carico/scarico, formulari), l'addetto controlla la completezza e l'esattezza dei dati contenuti nei documenti di trasporto/formulari. In particolare l'addetto:

- ✓ controlla la congruità dei dati ivi riportati;
- ✓ provvede al completamento della compilazione della parte riservata all'impianto di destinazione;
- ✓ trattiene la copia di propria spettanza;
- ✓ completa la procedura di accettazione mediante registrazione della stessa entro i tempi di legge nel registro di carico/scarico.

Tutte le operazioni di conferimento (pesatura, manovre dei mezzi, scarico) avvengono sotto il controllo e la guida dei responsabili di piazzale.

La mancanza di conformità in alcune delle fasi precedentemente descritte (non conformità del carico, inosservanze documentali, assenza autorizzazioni) comporta l'improcedibilità, quindi generalmente il respingimento del carico e ove necessario la comunicazione agli organi competenti per l'attivazione delle procedure specifiche.

Durante gli orari di apertura il centro è presidiato da operatori opportunamente formati che sovrintendono a tutte le fasi connesse al conferimento e verifica del regolare svolgersi delle operazioni.

CARATTERIZZAZIONE IN INGRESSO

Per una ottimale caratterizzazione dei rifiuti di conglomerato bituminoso in ingresso, per ogni cantiere e all'atto del primo conferimento i rifiuti di conglomerato bituminoso devono essere accompagnati da:

1. la scheda di caratterizzazione, che ha il fine di descrivere il rifiuto con un dettaglio maggiore rispetto alle indicazioni del formulario;
2. eventuale certificato di caratterizzazione analitica per la verifica della non pericolosità (ove necessaria);

L'addetto deve garantire sui carichi in ingresso le seguenti azioni di controllo:

1. Verifica della completezza della scheda di caratterizzazione, sulla quale il Produttore (o la ditta stessa in caso di conferimenti derivanti da propri cantieri) deve riportare, per ogni cantiere e/o attività di produzione, la provenienza e tutte le informazioni necessarie per potere escludere la pericolosità del rifiuto.
2. Verifica della certificazione analitica di corredo, ove necessaria, e della coerenza del set analitico con quanto dichiarato nella scheda.

TRATTAMENTI

Il rifiuto costituito da conglomerato bituminoso, ove necessario in relazione alle caratteristiche in ingresso, è sottoposto ad un trattamento di riduzione granulometrica, a valle del quale viene costituito il “lotto di produzione”, che sarà sottoposto alle determinazioni analitiche previste per ottenere la qualifica End of Waste.

MATERIALI PRODOTTI

Il conglomerato bituminoso, a valle dei trattamenti e delle determinazioni analitiche previsti, viene trasformato in un materiale End of Waste denominato “granulato di conglomerato bituminoso”. Si riporta la definizione di “granulato di conglomerato bituminoso” dell’art. 2 comma 1 lett. b) del DM 69/2018:

b) «granulato di conglomerato bituminoso»: il conglomerato bituminoso che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;

UTILIZZI

Il granulato di conglomerato bituminoso, una volta ottenuta la qualifica End of Waste, può essere utilizzato per gli scopi definiti nell’All. 1 parte A del DM 69/2018, ovvero:

- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7).
- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo.
- per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

VERIFICHE SUL GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

Il granulato di conglomerato bituminoso, prodotto a valle dei trattamenti previsti, è sottoposto ad una serie di controlli volti alla verifica del rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) sanciti dall’art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e dall’art. 3 del DM 69/2018.

DEFINIZIONE DI LOTTO

In ottemperanza all'All. 1 parte B p.to b.2), le verifiche descritte di seguito vengono effettuate su lotti di massimo 3.000 mc di volumetria.

È prevista la possibilità, per esigenze logistiche o commerciali, di procedere alle verifiche anche su lotti di dimensioni inferiori.

VERIFICHE EFFETTUATE SUL GRANULATO DI CONGLOMERATO**CRITERI GENERALI**

Il prelievo dei campioni di granulato di conglomerato bituminoso è effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802:2013.

Tutte le analisi previste dalla presente procedura sono eseguite da un laboratorio certificato.

In ottemperanza all'art. 4 comma 3 del DM 69/2018, un campione di granulato di conglomerato bituminoso, prelevato in conformità alla norma UNI 10802:2013 al termine del processo produttivo di ciascun lotto, è conservato per 5 anni presso l'impianto in condizioni tali da garantirne la non alterazione. Il campione, costituito da un quantitativo di materiale non inferiore ad 1 kg, è conservato in sacchetti di polietilene, altro materiale plastico o secchi in plastica/metallo di adeguata resistenza, opportunamente etichettati con l'indicazione del lotto di provenienza e depositati in luogo riparato dagli agenti atmosferici.

ANALISI CHIMICA

Come previsto dall'All. 1 parte B p.to b.2.1) del DM 69/2018 e dalla relativa tabella b.2.1, sul campione prelevato secondo le modalità di cui al paragrafo 5.2.1, il laboratorio di analisi è incaricato di ricercare i parametri indicati nella tabella che segue, verificando il rispetto dei limiti di concentrazione riportati:

Parametro	Unità di misura	Limite massimo di concentrazione ammissibile
Sommatoria IPA	mg/kg	100 (§)
Amianto	mg/kg	1000 (*)

(§) Sommatoria parametri da 25 a 34 di Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(*) Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrazione a raggi X oppure I.R. - trasformata di Fourier). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.

TEST DI CESSIONE

Come previsto dall'All. 1 parte B p.to b.2.1) del DM 69/2018 e dalla relativa tabella b.2.2, sul campione prelevato secondo le modalità di cui al paragrafo 5.2.1 il laboratorio di analisi è incaricato di eseguire il test di cessione, preparando il campione secondo il metodo riportato nell'allegato 3 al decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 (appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2) e verificando il rispetto dei seguenti limiti di concentrazione sull'eluato:

Parametro	Unità di misura	Limite massimo di concentrazione ammissibile
Nitrati	mg/l NO ₃	50
Fluoruri	mg/l F	1.5
Solfati	mg/l SO ₄	250
Cloruri	mg/l Cl	100
Cianuri	µg/l Cn	50
Bario	mg/l Ba	1
Rame	mg/l Cu	0.05
Zinco	mg/l Zn	3
Berillio	µg/l Be	10
Cobalto	µg/l Co	250
Nichel	µg/l Ni	10
Vanadio	µg/l V	250
Arsenico	µg/l As	50
Cadmio	µg/l Cd	5
Cromo totale	µg/l Cr	50
Piombo	µg/l Pb	50
Selenio	µg/l Se	10
Mercurio	µg/l Hg	1
COD	mg/l	30

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Come previsto dall'All. 1 parte B p.to b.2.3) del DM 69/2018, sul campione prelevato secondo le modalità di cui al paragrafo 5.2.1 sono effettuate le seguenti verifiche prestazionali:

- Presenza di materie estranee – limite massimo: 1% in massa
- Classificazione granulometrica – normativa di riferimento EN 933-1
- Natura degli aggregati – normativa di riferimento EN 932-3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

In ottemperanza all'art. 4 commi 1 e 2 del DM 69/2018, al termine del processo produttivo di ogni lotto di granulato di conglomerato, le cui verifiche abbiano dato esito positivo, per attestare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 comma 1 del DM 69/2018, è redatta una dichiarazione di conformità, secondo il modello di cui all'All. 2 del DM 69/2018.

Tale Dichiarazione è redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli Articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Tale Dichiarazione, insieme ai relativi rapporti di analisi, è inviata in forma cartacea tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in formato elettronico come file firmato digitalmente trasmesso per PEC, alla Regione Toscana - Settore bonifiche ed Autorizzazioni rifiuti - Presidio zonale distretto Nord e ad Arpat - Dip.to prov.le di Prato.

Contestualmente all'invio della suddetta Dichiarazione, è conclusa la qualifica di End of Waste ed il lotto di granulato di conglomerato bituminoso può essere avviato agli utilizzi previsti.

Le Dichiarazioni di Conformità redatte, insieme ai relativi rapporti di analisi, sono conservate presso gli uffici dell'impianto, o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, a disposizione delle autorità di controllo che le richiedono.